

REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE: “DOMUS KORE” ED ALTRE A GESTIONE INDIRECTA

INDICE

Articolo 1	Residenza Universitaria	Pag. 3
“ 2	Tipologie abitative e destinatari dei servizi abitativi	“ 3
“ 3	Accettazione e modalità di assegnazione del posto letto	“ 3
“ 4	Deposito cauzionale e danni	“ 4
“ 5	Diritti	“ 5
“ 6	Norme comportamentali e responsabilità dell'assegnatario	“ 5
“ 7	Assenze	“ 7
“ 8	Perdita del posto letto	“ 7
“ 9	Orari e ricevimento ospiti	“ 7
“ 10	Periodi di chiusura della residenza	“ 8
“ 11	Verifiche e controlli	“ 8
“ 12	Provvedimenti disciplinari	“ 8
“ 13	Procedimento sanzionatorio	“ 9
“ 14	Utilizzo locali comuni della Residenza	“ 10
“ 15	Stato di salute	“ 10
“ 16	Trasferimenti e mobilità interna	“ 10
“ 17	Rappresentanza studentesca	“ 11
“ 18	Riconsegna dell'alloggio	“ 11
“ 19	Servizio foresteria a pagamento	“ 11
“ 20	Trattamento dati personali e modifiche del regolamento	“ 11

Articolo 1 - RESIDENZA UNIVERSITARIA

La Residenza Universitaria "DOMUS" è una struttura abitativa, gestita dall'ERSU di Enna, destinata ad ospitare gli studenti universitari italiani e stranieri beneficiari, in base alle norme dettate dagli annuali Bandi di Concorso per l'attribuzione dei servizi abitativi.

La Residenza può essere utilizzata altresì per:

- ospitalità, nel corso dell'intero anno, per ragioni didattiche e per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
- foresteria temporanea;
- ospitalità per convegni e congressi;
- ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti dell'Università, di Enti o Istituzioni sulla base di accordi da stipulare con l'ERSU;
- foresteria a pagamento.

L'utilizzo da parte degli studenti universitari della "Domus" di Enna Alta e la vita comunitaria all'interno della stessa sono disciplinati dal presente regolamento elaborato dall'ERSU per gli studenti assegnatari di posto letto.-

Articolo 2 – TIPOLOGIE ABITATIVE E DESTINATARI DEI SERVIZI ABITATIVI

La tipologia della Residenza è diversificata con l'offerta di camere singole e doppie, tutte dotate di servizi, e di posti letto destinati a studenti disabili. Spazi ed ambienti comuni sono a disposizione degli studenti per le attività di studio, culturali e ricreative. I servizi abitativi sono destinati agli studenti vincitori di concorso per posto letto secondo il presente regolamento.

Articolo 3 - ACCETTAZIONE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

Lo studente assegnatario dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare il posto letto attribuitogli entro 10 giorni dalle date indicate dagli appositi avvisi pubblicati sul sito www.ersuenna.it ed affissi nelle bacheche degli uffici dell'E.R.S.U. di Enna, pena la decadenza dal diritto.

Per l'assegnazione e conseguente acquisizione del posto letto lo studente dovrà:

- presentare un certificato di idoneità fisica a vivere in collettività rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il/la richiedente (studenti) non soffre di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità
- presentare un certificato attestante l'iscrizione presso la Kore per l'anno in corso, o copia del versamento della prima rata della tassa di iscrizione (mod. Freccia);
- sottoscrivere la scheda di consegna di arredi e apparecchiature messe a disposizione;

- leggere e sottoscrivere il presente regolamento che gli impone l'osservanza delle norme comportamentali prescritte dal presente Regolamento;
- presentare bollettino di versamento del deposito cauzionale, il cui importo sarà annualmente stabilito dal C. di A. dell'ERSU, pagabile o presso la sede di "BANCA INTESA SANPAOLO" (Codice ERSU di Enna n. 91121) o con bonifico bancario IBAN IT 85 R 03069 16801 100000 046327
- intestato a "Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario –Banca Intesa SanPaolo Enna-Iban : IT 85 R 03069 16801 100000 046327". Tale somma versata sarà successivamente restituita, detratte le spese per eventuali danni arrecati all'interno della struttura.
- presentare due foto tessera e due fotocopie del documento di identità;
- presentare una autocertificazione, accompagnata da copia del libretto universitario, che attesti i crediti raggiunti (*solo per gli idonei non di primo anno cui è stato assegnato il posto letto per scorrimento di graduatoria*).

E' prevista l'apposizione della firma di un genitore (*solo per gli studenti di primo anno*) che garantisca la restituzione delle somme elargite dall'ERSU per il posto letto, nel caso in cui lo studente non raggiunga i crediti minimi previsti per regolamento dal Bando di Concorso. Lo studente perderà il diritto al posto letto se non effettuerà la preliminare Accettazione entro dieci giorni o non produrrà la prescritta documentazione entro 15 giorni dalla data dell'Accettazione. E' possibile entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, effettuare contemporaneamente Accettazione ed Assegnazione, se già in possesso di tutta la documentazione prevista.

L'assegnazione cessa in ogni caso automaticamente per:

- perdita dello status di studente (rinuncia agli studi, conseguimento della laurea, etc.);
- trasferimento ad altra università;
- perdita dei requisiti richiesti per l'ottenimento del posto letto;
- esclusione dall'Università da parte delle autorità accademiche;
- applicazione di provvedimenti disciplinari di sospensione e/o revoca di cui all' art.12;

Articolo 4 – DEPOSITO CAUZIONALE E DANNI

Il deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista dal Bando di Concorso e ridotto a € 200,00 (**modifica del C.d.A. n.18 del 19/07/2022**) per la Residenza "Domus Kore", verrà a ridursi per risarcimento danni o ammanchi arrecati dal singolo, e andrà reintegrato entro 10 giorni dalla richiesta. La cifra versata verrà restituita alla fine del soggiorno, con la detrazione di eventuali pendenze non ancora reintegrate.

L'istanza di rimborso del deposito cauzionale dovrà essere effettuata entro 1 anno dalla data in cui lo studente viene posto in uscita.

I depositi cauzionali , utilizzati per la riparazione di eventuali danni, saranno suddivisi in parti uguali tra gli occupanti di una camera doppia, laddove non sia stata accertata la responsabilità ad un singolo studente.

L'entità del risarcimento verrà notificata allo studente in forma scritta e sarà pari al costo effettivamente sostenuto dall'Ente per riparazioni o sostituzioni.

Qualora la somma della cauzione sia insufficiente a coprire il danno, si applicheranno le procedure previste per l'esecuzione forzata.

Articolo 5 - DIRITTI

Lo studente ha diritto:

- ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura della struttura secondo quanto previsto dal Bando di Concorso;
- a ricevere in uso la dotazione di corredo, tranne saponi, detersivi in camera e coperte;
- ad effettuare la mobilità all'interno della Residenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- ad utilizzare le strutture ed i beni della residenza, oltre a quelli della camera assegnata, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli utenti,
- alla pulizia quotidiana dei luoghi comuni;
- alla pulizia della camera una volta a settimana;
- al cambio biancheria ogni settimana con consegna e ritiro dal personale addetto, ma esclusivamente in giorni stabiliti che saranno comunicati;
- alla manutenzione ordinaria delle strutture ed attrezzature in dotazione, segnalando eventuali guasti o malfunzionamenti;
- ad usufruire dei servizi e delle attività promosse dall'ERSU per favorire ed agevolare la partecipazione alle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive;
- ad avanzare proposte sul funzionamento della residenza;
- al mantenimento dei requisiti igienico-sanitari del plesso e degli standard di qualità previsti ed offerti dall'ERSU;
- alla fornitura gratuita di acqua, energia elettrica e riscaldamento, fatti salvi i casi di utilizzo indiscriminato e di utilizzo smoderato rispetto alle esigenze;
- a ricevere da parte dei portieri tutte le comunicazioni che lo riguardino oltre alla posta o a pacchi che saranno custoditi sino al ritiro presso la portineria;
- ad avere a disposizione apposite bacheche installate presso la portineria su cui affiggere avvisi, manifesti e comunicati destinati ad altri assegnatari di posto letto;
- tenere riunioni, assemblee o conferenze per fini culturali o scientifici presso le apposite sale, previa autorizzazione da richiedere al responsabile dei servizi abitativi.

Articolo 6 – NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNATARIO

Gli studenti accolti nella casa sono tenuti a improntare il loro comportamento a criteri di correttezza, buona

educazione e reciproco aiuto, mirando a realizzare una comunità solidale.

Lo studente entrando nell'alloggio riceve in consegna la camera assegnatagli con le suppellettili e gli impianti ivi esistenti, l'elenco dei quali, firmato per accettazione, dovrà essere riconsegnato presso la portineria. Qualora qualcosa nell'elenco non corrisponda all'effettivo contenuto della camera lo studente è tenuto ad informare immediatamente la direzione della residenza universitaria.-

Chi occupa la stanza è responsabile della buona conservazione della stessa e qualora si renda responsabile di danni, è tenuto al risarcimento delle spese per le relative riparazioni. Nel caso di camera a più letti la responsabilità sarà solidale qualora non vi sia una chiara assunzione di responsabilità o prove evidenti di responsabilità individuale.

Lo studente è tenuto a controllare costantemente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.

Dovrà altresì curare personalmente la pulizia dei locali assegnati, compresi cucina e bagno

I sacchetti di spazzatura, predisposta appositamente differenziata, dovranno essere giornalmente buttati negli appositi cassonetti posti al di fuori della struttura; è assolutamente vietato depositarli anche momentaneamente nei corridoi interni ed esterni alle camere.

E' altresì obbligatorio chiudere il rubinetto di arresto dell'acqua in camera quando si prevede che questa non sarà abitata per più di un giorno; personale addetto verificherà l'osservanza di tale disposizione.

E' altresì vietato agli assegnatari:

1. fare uso di strumenti rumorosi, fornelli di qualsiasi tipo, frigoriferi, lavatrici stufette elettriche, e di qualsiasi elettrodomestico diverso da quello dato in dotazione;
2. detenere animali;
3. apportare modifiche nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
4. manomettere l'impianto elettrico;
5. introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nelle camere o nei luoghi comuni e procedere a modifiche o altro degli arredi in dotazione;
6. eseguire o far eseguire interventi di riparazione non autorizzati;
7. ascoltare la radio o la televisione ad alto volume o disturbare con grida gli altri assegnatari; Dopo le ore 23.00, e sino alle ore 8,00 del mattino seguente, si deve osservare il completo silenzio;
8. gettare dalle finestre o dai balconi oggetti di qualsiasi natura;
9. sporcare con penne, matite o oggetti simili, pareti, mobili e porte ed attaccare sugli stessi, manifesti con nastro adesivo;
10. tenere in camera materiali esplosivi o infiammabili, sostanze allucinogene, praticare giochi d'azzardo;
11. fare uso di bevande alcoliche all'interno della struttura;
12. far pernottare nella propria camera persone non assegnatarie;
13. tenere feste non autorizzate;
14. affiggere al di fuori degli spazi autorizzati manifesti o avvisi pubblicitari di qualsiasi natura.

Il personale della direzione della residenza universitaria è autorizzato a compiere periodiche ispezioni nelle camere, nel rispetto del riserbo personale, tra le ore 8,00 e le ore 23.00, anche in assenza degli occupanti;

Il Responsabile del Servizio Residenze, per motivi organizzativi e per qualsiasi ragione rivolta alla risoluzione

di eventuali problematiche, può disporre d'ufficio il trasferimento.

Articolo 7 - ASSENZE

L'assegnatario è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze istituito presso la direzione della residenza universitaria, due volte al mese o con la cadenza che il servizio abitativo riterrà opportuno.

Lo studente che non può apporre la firma dovrà giustificare tale impossibilità telefonicamente o via mail al Responsabile dei servizi abitativi e, al suo rientro, produrre l'eventuale certificazione.

Lo studente che intende assentarsi per un lungo periodo ma non superiore a 15 giorni, è altresì tenuto a dare comunicazione al Responsabile dei servizi abitativi.

In caso di assenza non motivata per un periodo superiore a 15 giorni oppure in caso di assenze motivate ma ripetute nel tempo, lo studente potrà essere dichiarato decaduto dal posto letto.

Articolo 8 – PERDITA DEL POSTO LETTO

L'assegnazione del posto letto può cessare per uno dei seguenti motivi nel corso dell'A.A.:

- a) espulsione, per provvedimento disciplinare, decretata dal Direttore dell'ERSU;
- b) non si presenterà per l'assegnazione del posto nei termini indicati dall'E.R.S.U.;
- c) risulterà assente dal posto assegnato per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto al Responsabile dei servizi abitativi.
- d) recesso da parte dell'assegnatario;
- e) conseguimento di laurea o diploma;
- f) trasferimento ad altro Ateneo e/o ritiro dall'Università Kore;
- g) chiamata alle armi o al servizio civile sostitutivo.
- h) In tutti i casi in cui anche da un successivo controllo, emergerà la mancanza dei requisiti stabiliti.

Il posto letto è riservato esclusivamente all'assegnatario e non potrà essere ceduto, nemmeno temporaneamente, ad altre persone, né essere utilizzato in comune con altri, pena l'immediata revoca dello stesso e l'esclusione dai benefici per gli anni successivi.

L'assegnatario, che per qualsiasi motivo sia stato dichiarato decaduto dal diritto al posto letto, è tenuto a rendere immediatamente libera la stanza.

Qualora lo studente allontanato non rendesse disponibile la stanza, il personale addetto alla gestione della residenza universitaria, curerà il ritiro degli oggetti, depositandoli in un locale della struttura dove resteranno a disposizione per il periodo massimo di 45 giorni. Scaduto tale periodo, gli oggetti saranno considerati abbandonati.

Articolo 9 - ORARI E RICEVIMENTO OSPITI

Il servizio di portineria verrà garantito di norma per le 24 ore.

L'orario di apertura della casa va dalle ore 7.00 sino alle ore 01,00 da domenica a giovedì e sino alle 02,00 il venerdì e sabato. Il ricevimento degli ospiti in camera, nella misura di max 2 per studente assegnatario, sarà invece consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00, previo rilascio in portineria di un documento di identità da ritirare all'uscita, che deve avvenire inderogabilmente entro le h. 22,00 e previo consenso degli altri occupanti la camera.

In assenza del responsabile della residenza universitaria o di chi ne fa le veci, il portiere di turno è autorizzato ad avvalersi della forza pubblica qualora l'estraneo rifiutasse di lasciare il documento o di lasciare la casa.

Articolo 10 - PERIODI DI CHIUSURA DELLA RESIDENZA

L'uso del posto letto decorre dallo stesso giorno dell'assegnazione sino alla fine dell'anno accademico ad eccezione dei periodi di vacanze natalizie e pasquali (stabilite dal calendario accademico) ed estive che di norma vanno dal 1 agosto al 9 settembre, disciplinate comunque dal Bando di Concorso dell'anno accademico di riferimento.

Durante le vacanze estive il posto letto può essere utilizzato dall'ERSU per fini culturali, sportivi o di turismo scolastico e per tale motivo le camere dovranno essere sgomberate.

Articolo 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'ERSU, attraverso il personale preposto, si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.

Le attività di controllo e riparazione programmate agli impianti all'interno degli alloggi verranno eseguite previa comunicazione agli assegnatari. Per gli interventi richiesti dallo studente o per le riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.

Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato una volta al mese dal personale del Servizio Residenze.

Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente regolamento, nonché lo stato degli arredi e degli impianti, possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il personale incaricato, qualora riscontri situazioni di scarsa igiene nella camera o accerti comportamenti non

consentiti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al responsabile della Residenza per l'applicazione degli opportuni provvedimenti di cui all'art. 12.

Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Lo studente, che contravvenga alle disposizioni del presente regolamento o che compia atti pregiudizievoli per il regolare funzionamento della residenza universitaria, è passibile di:

- a) *richiamo* prima verbale e dopo scritto da parte del responsabile del servizio Residenze;
- b) in caso di inosservanza grave, *sospensione provvisoria* del diritto di soggiorno fino a gg. 60, irrogata dal funzionario preposto ai servizi abitativi che viene adottata nei casi di gravi violazioni o per cumulo di almeno due richiami scritti, nel qual caso si proporrà la sanzione dell'espulsione;
- c) *espulsione* con provvedimento del Direttore dell'ERSU. L'espulsione consiste nell'allontanamento definitivo dalla residenza universitaria con divieto di soggiornarvi. Essa non esclude l'eventuale obbligo del risarcimento danni e l'applicazione delle norme disciplinari universitarie. La sanzione dell'espulsione dovrà essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti all'interessato, cui è rimesso un termine di 5 giorni per la presentazione di giustificazione. Lo studente sottoposto a provvedimento disciplinare di espulsione ha altresì il diritto di essere ascoltato dal Direttore dell'E.R.S.U.-

Per la violazione dell'art. 6, comma 8, n. 10, si adotteranno immediatamente i seguenti provvedimenti:

1. denuncia penale alla Procura della Repubblica;
2. espulsione dalla residenza universitaria e revoca dell'eventuale borsa di studio;
3. esclusione per gli anni successivi all'accesso dei benefici dell'E.R.S.U. -

Articolo 13 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Gli addetti al servizio abitativo sono tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio Residenze eventuali trasgressioni ed inadempienze degli assegnatari.

Il responsabile del servizio Residenze, qualora le infrazioni commesse non presentino una gravità tale da rendere necessaria l'applicazione della sospensione, contesta formalmente gli addebiti allo studente che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione.

In base agli accertamenti compiuti e alle controdeduzioni formulate dall'assegnatario, il responsabile del servizio Residenze, qualora non rilevi alcuna infrazione, dispone l'archiviazione del procedimento. In caso contrario adotta il provvedimento di "richiamo scritto" o, nei casi più gravi, di "sospensione".

Il Direttore dell'ERSU, venuto a conoscenza dei fatti che possano comportare l'applicazione della sospensione con proposta di espulsione, contesta formalmente le violazioni allo studente che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni dall'avvenuta notifica della

contestazione. Se le controdeduzioni presentate consentono di valutare come insussistenti le infrazioni contestate, il Direttore non assume alcun provvedimento e dispone l'archiviazione. In caso contrario determina l'espulsione e l'eventuale sanzione economica da applicare, nel caso di danni accertati.

Contro i provvedimenti che dispongono l'espulsione dalla Residenza, l'assegnatario può presentare entro 10 giorni, ricorso al C. di A. dell'ERSU che, dopo aver sentito il Direttore, ed acquisiti tutti gli elementi necessari, decide in proposito.

Articolo 14 - UTILIZZO LOCALI COMUNI DELLA RESIDENZA

La permanenza nelle due sale studio, poste al 2° piano della struttura, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 23,00; è indispensabile osservare il massimo silenzio per evitare di disturbare gli altri presenti. Le postazioni internet presenti in una delle due sale messe a disposizione degli studenti, nei momenti di maggiore richiesta, potranno essere utilizzate per un periodo non eccedente un'ora, per un equo utilizzo e fruibilità; a tal proposito bisognerà raccordarsi con la direzione ERSU. E' consentito il collegamento ad internet per motivi didattici e di sano svago; è interdetto l'accesso ai siti vietati e contrari alla moralità.

La sala conviviale, ubicata al 1° piano, avrà il seguente orario di apertura continuato: 8,00 / 23,00; i fruitori non potranno bere bevande alcoliche, usare apparecchi acustici ad alto volume e fare schiamazzi, nel rispetto degli altri occupanti la struttura. I trasgressori saranno allontanati ed obbligati ad adottare un comportamento più consono.

La sala conferenze, presente al 1° piano, potrà essere utilizzata dietro richiesta al funzionario responsabile dell'ERSU, per motivate e specifiche necessità.

La fruizione di eventuali altri locali che l'ERSU riterrà opportuno aprire agli studenti per attività culturali e ricreative, sarà regolamentata dall'ERSU successivamente.

L'accesso dei visitatori nei locali comuni è consentito solo per gli ospiti degli assegnatari previa richiesta al Responsabile del Servizio Residenze e nel rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento.

Articolo 15 – STATO DI SALUTE

La direzione della residenza universitaria potrà richiedere la visita medica di studenti assegnatari di posto letto, qualora venga ravvisata l'opportunità di accertare il loro buono stato di salute.

In caso di malattia non grave o contagiosa o di indisposizione di breve durata, lo studente potrà curarsi in camera. In caso di malattia seria e contagiosa, accertata da un medico, o evidente, è tenuta a fare ricoverare l'infermo in ospedale.

L'accertamento di malattie contagiose è motivo di immediato allontanamento dalla residenza universitaria, con rientro solo previo parere positivo di un medico condotto o di un ufficiale sanitario che attesti l'idoneità alla vita in comune.

Articolo 16 - TRASFERIMENTI E MOBILITA' INTERNA

Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'assegnatario ha facoltà di richiedere, per una sola volta, il trasferimento in altra camera, all'interno della residenza. Il responsabile del servizio Residenze, compatibilmente con la disponibilità a disposizione e sulla base delle esperienze acquisite e maturate, potrà concedere lo spostamento.

Allo stesso modo il responsabile delle Residenze, per motivi organizzativi o per qualsiasi ragione rivolta alla risoluzione di eventuali problematiche, può disporre d'ufficio il trasferimento.

Articolo 17 - RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti alloggiati è prevista, in seno alla residenza, l'elezione di Rappresentanti che costituiranno la Commissione Studentesca, la quale oltre a curare la realizzazione di attività culturali e ricreative, dovranno costituire un canale diretto per il passaggio dell'informazione e luogo di confronto tra studenti alloggiati e l'ERSU.

La Commissione Studentesca viene eletta annualmente dall'assemblea degli studenti assegnatari.

L'elezione avviene ogni anno accademico entro e non oltre il mese di dicembre a meno di particolari situazioni ostative tali da giustificare una posticipazione. L'elezione deve avvenire alla presenza del responsabile della Residenza affinché sia testimone della regolarità.

La Commissione Studentesca è composta da un minimo di 5 membri a un massimo di 10, indipendentemente dal numero di assegnatari presso la Residenza.

La Commissione deve individuare un responsabile ed un vice che fungano da referenti per facilitare le comunicazioni con il responsabile dell'ERSU per porre interrogazioni su ogni problematica attinente la vita della Residenza universitaria.

Articolo 18 - RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO

L'assegnatario al termine del periodo di assegnazione o in caso di rilascio anticipato, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna. Egli dovrà comunicare la data di rilascio del posto letto con un preavviso di 7 giorni al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale incaricato allo scopo di verificare la conformità dello stato dell'alloggio e degli arredi a quanto rilevato e sottoscritto nella scheda di consegna di cui all'art. 6.

Qualora vengano accertati danni, l'Ente si riserva di soddisfare il risarcimento degli stessi mediante il deposito cauzionale previsto con le modalità definite dall'art. 4.

Articolo 19 – SERVIZIO FORESTERIA A PAGAMENTO

E' facoltà dell'ERSU istituire, con apposite camere, un servizio di foresteria a pagamento, destinato a studenti, genitori o parenti degli assegnatari, che potrà essere assicurato utilizzando i posti letto non assegnati o momentaneamente liberi, con tariffe determinate dal C. di A. dell'Ente.

Articolo 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Sarà garantita la correttezza e la trasparenza del trattamento dei dati nonché la tutela e la riservatezza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e relativo Regolamento U.E. n. 679/2016 D.G.P.R. pubblicato nella G.U.E. L. 119 il 4/5/2018.

L'ERSU si riserva il diritto di apportare aggiunte e modifiche al presente regolamento, secondo nuove Delibere del Consiglio di Amministrazione.-